

ORDINANZA N. 74

Prot. 21883 del 28.07.2021

OGGETTO: Adozione di misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e a tutela dell'incolumità pubblica. Misure efficaci durante lo svolgimento di manifestazioni all'aperto fino al termine dell'emergenza sanitaria.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 recante "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 contenente disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid 19;

Visto il Decreto legge 12 febbraio 2021, n.12 -ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n.15 ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n.30, Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza a distanza o in quarantena;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n.35;



Visto il decreto legge 1aprile 2021 n.44, misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID 19, in materia di vaccinazioni anti SARS CoV 2, di giustizia e di concorsi pubblici;

Visto il decreto legge 18 maggio 2021, n.65 in materia di misure urgenti relativi all'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Visto il DPCM 2 marzo 2021, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 23 febbraio 2021, n.15, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Viste le ordinanze del Ministero della salute:

- 28 maggio 2021 di applicazione delle misure in cd zona bianca per la Regione Lazio;
- 22 giugno 2021 di rimozione dell'obbligo di indossare mascherine all'aperto in zona bianca, fatta eccezione per le situazioni di assembramento e di non rispetto del distanziamento;

Richiamate le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista la circolare del Ministero della Salute n.0003787 del 31.1.2021 recante "aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS Cov-2, valutazione del rischio e misure di controllo;

Viste le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate in data 28 maggio 2021 per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, ed in particolare le parti dedicate allo svolgimento di cinema e spettacoli dal vivo e sagre e ferie locali che, per analogia, ricomprendono Karaoke all'aperto e feste di quartiere;

Considerato che in concomitanza con la stagione estiva, pur con le limitazioni imposte per l'emergenza epidemiologica da Covid 19, sono state organizzate sul territorio di Rocca di Papa diverse manifestazioni ed iniziative che hanno determinato una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico.



Visto che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass a partire dal 6 agosto p.v, art. 3 del Decreto-legge 23 luglio 2021 n.105, come di seguito riportato:

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
- i) concorsi pubblici.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.



3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.".

2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 8-bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.".

Visto che il Comune di Rocca di Papa, al fine di garantire una puntuale e costante, nonché aggiornata, informazione circa la vigente normativa per lo svolgimento di manifestazioni temporanee e di pubblico spettacolo, ha già riepilogato le linee guida sulla pagina istituzionale dell'Ente al seguente link: http://www.comune.roccadipapa.rm.it/manifestazioni-temporanee-di-pubblico-spettacolo-segnalazione-certificata-inizio-attivita-scia-o-autorizzazione/



Dato atto che in occasione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico, si rende necessario adottare misure a salvaguardia della salute pubblica nonché utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, per prevenire situazioni pregiudizievoli per la salute della cittadinanza tutta;

Atteso che in occasione di alcuni degli eventi di carattere culturale e sociale di cui sopra, il dipartimento di prevenzione della ASL RM-6 e la rete dei medici di base di Rocca di Papa hanno rilevato un probabile incremento dei contagi.

Considerato imprescindibile dare attuazione a tutta la vigente normativa in materia di prevenzione, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione della ASL RM-6, al fine di evitare che la presenza di cluster possa mettere a repentaglio la pubblica incolumità per il diffondersi della Virus Covid 19;

Considerato, inoltre, che in questo periodo di emergenza è fondamentale il rispetto delle distanze fisiche anche nei momenti di socialità conviviale che, all'aperto, data l'assenza dell'obbligo di controllo in capo ai gestori degli esercizi, non garantisce il rispetto delle distanze e delle altre cautele igieniche necessarie per il contenimento del contagio;

Rilevato che il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, rende particolarmente urgente l'adozione di adeguate misure a tutela della salute dei cittadini, al fine di disciplinare in modo specifico l'organizzazione degli eventi nel Comune di Rocca di Papa quali occasioni di positiva aggregazione socio-culturale e per una ripresa economica dell'intero territorio;

Dato atto che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della salute pubblica e a salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Richiamato il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;

Preso atto che in coerenza con quanto previsto dall'articolo 54, comma 4 del D.lgs 267 del 2000 e ss.mm.ii il presente provvedimento verrà comunicato al Prefetto di Roma;



Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all' art. 7 della Legge 241/90;

Considerato che

- lo scopo principale del presente atto è quello di prevenire ed evitare il ripetersi di ulteriori fenomeni di contagio da Colvid-19 che la nostra Città sta ancora affrontando;
- quanto sopra impone più che mai ad ogni cittadino di Rocca di Papa e ad ogni operatore di
 tenere alta l'attenzione e di attenersi a quelle regole sociali e di igiene che possono impedire il
 dilagare del virus nella nostra comunità.
- Il richiamo al buon senso e alla responsabilità dimostrati nei mesi scorsi saranno ancora una volta fondamentali per scongiurare ogni pericolo.

INVITA

Tutti i cittadini al puntuale rispetto delle regole sanitarie di contrasto al virus COVID 19.

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale almeno fino al termine dell'emergenza sanitaria in occasione di manifestazioni ed eventi culturali, musicali e di spettacolo e durante lo svolgimento di qualsivoglia manifestazione all'aperto, l'adozione delle seguenti misure, fermo restando il pieno rispetto dell'intervenuto decreto legge n.105 del 23 luglio 2021:

- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- 2. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- 3. durante lo svolgimento di manifestazioni ed eventi, in aree all'aperto o in edifici, dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5°;



- 4. all'interno delle attività di ristorazione sino al raggiungimento dei posti a sedere dovrà farsi uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e in ogni caso, in situazioni di assembramenti di persone e nel caso di mancato rispetto del distanziamento di almeno un metro di separazione tra gli utenti. Sono esentati, dall'obbligo di indossare il dispositivo delle vie respiratorie, bambini e persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- 5. in caso di eventi socio-culturali, siano essi svolti sia all'aperto sia in luoghi chiusi, i posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro, fatta eccezione per i componenti lo stesso nucleo familiare o conviventi (estendibile al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte in presenza di barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- 6. dalle ore 20.00 del giorno di svolgimento di ciascuna manifestazione alle ore 05.00 del giorno successivo, in tutte le aree all'aperto in cui si svolgono manifestazioni pubbliche con intrattenimenti o spettacoli, compreso il Karaoke e, comunque, per le quali si verificano fenomeni di aggregazione di massa, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro il perimetro di 500 (cinquecento) metri dal luogo in cui si svolge ciascuna manifestazione, il divieto di vendita e consumazione di bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori tali da costituire pericolo per l'incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine. Nei restanti casi la vendita per asporto e la somministrazione sono consentite unicamente in bicchieri di carta o di plastica, con l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva rimozione dei tappi dagli stessi contenitori.

AVVISA

L'inosservanza ai punti da 1 a 5 della presente ordinanza comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

L'inosservanza al punto 6 della presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e smi da euro 25 ad euro 500.



DISPONE

Che, oltre al rispetto della soprarichiamata normativa, è fatto obbligo, a tutti gli organizzatori di manifestazioni all'aperto e in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di allegare alla domanda da presentarsi presso il SUAP (

Servizio SUAP Comunità Montana Castelli Romani e Monti Prenestini, sportello di Rocca di Papa) a seconda della tipologia della manifestazione e completa della relativa documentazione, una relazione, a firma dell'organizzatore, contenente le misure anti-contagio che verranno poste in essere per evitare ogni forma di propagazione del virus durante lo svolgimento dell'evento e le modalità di registrazione dei partecipanti utili per le eventuali indagini epidemiologiche che il dipartimento di prevenzione dell'ASL RM-6.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

Al Suap presso la Comunità Montana

Al Presidente della Regione Lazio

Al Prefetto di Roma;

Al Questore di Roma;

Al Parco Regionale dei Castelli Romani

ASL RM6 Lazio Dipartimento Igiene Pubblica

Per il rispetto e controllo della presente ordinanza:

Al Comando Compagnia Carabinieri di Rocca di Papa;

Al Comando di Polizia Locale Sede;

Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

Al Segretario Comunale

Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;

Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;



Alla Regione Lazio - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette Ai Responsabili dei Settori del Comune di Rocca di Papa



Il Sindaco **Veronica Cimino**